

GIOVANNI UNGARI TRASATTI

NOTAIO

Viale Liegi, 16 (00187 Roma)

Tel. (06) 8440480 - 8416912 - 8411009

REPERTORIO N.4480

RACCOLTA N.2377

Atto Costitutivo

dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI", con sede in Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantaquattro, il giorno venti del mese di marzo (20 marzo 1984), in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me GIOVANNI UNGARI TRASATTI, Notaio in Roma con studio in Viale Liegi n.16, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, senza assistenza di testimoni, alla quale d'accordo tra loro e con il mio consenso dichiarano di rinunciare gli infrascritti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, sono presenti i signori:

- COLOMBO ANGELO nato a Potenza il 30 settembre 1941, domiciliato a Roma, Via Piccinini n.87, funzionario IRI;
- ROSSI MARIA GRAZIA nata a Firenze il 17 settembre 1934, domiciliata a Roma, Via della Farnesina n.332, avvocato;
- CASTELLO MANUEL ADOLFO nato a Buenos Aires (Argentina) il 27 novembre 1935, domiciliato a Roma, Via della Farnesina n.332, professore universitario;
- MAGLIOCCHETTI FRANCO nato a Roma il 26 ottobre 1946, domiciliato a Roma, Via Alberese n.17, pubblicista;
- PIOVESAN DANIELA nata a Roma il 28 febbraio 1947, domiciliata a Roma, Circonvallazione Gianicolense n.323, casalinga;
- MENICHELLA VINCENZO nato a Roma il 4 settembre 1923, domiciliato a Roma, Via Fonteiana n.134, primario ospedaliero;
- BATTAINI ALBA nata a Milano l'11 marzo 1940, domiciliata a Roma, Via Cassia n.1951, psicologa;
- DE MAJO GABRIELE nato a Roma il 13 ottobre 1961, domiciliato a Roma, Via Salaria n.332, studente, i quali richiedono di far constare col presente atto di quanto segue:

A) - CONSENSO - OGGETTO - Fra i contraenti, e coloro che vi saranno successivamente ammessi a norma di statuto, è costituita una associazione avente:

- denominazione : "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI";
- sede : in Roma, attualmente in Via G. Antonelli n.41;
- durata : illimitata;
- scopo : senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso, e senza perseguire fini di lucro, l'Associazione si propone d'individuare, approfondire, puntualizzare i problemi d'interesse oncologico pediatrico in campo locale, nazionale ed internazionale con la finalità di sostenere quelle soluzioni che vengano ritenute più idonee per il raggiungimento di tali obiettivi.

A tal fine l'Associazione può:

- a) stimolare e promuovere ogni tipo di attività per migliorare l'assistenza ed i rapporti tra personale medico e paramedico e famiglie di bambini affetti da neoplasia;
- b) promuovere la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia

Registrato al Tribunale

della Corte di Roma

addi 26 Marzo 1984.

di N. 13875

Serie 16. Roma

pediatrica con il fine di migliorare il trattamento dei tumori infantili;

c) raccogliere fondi, accettare donazioni, legati e contributi, promuovere sottoscrizioni, etc., o qualunque altra forma legale che permetta l'ottenimento di erogazioni per gli scopi citati, nonchè per l'acquisto di strumenti e materiali da donare in particolare al Servizio di Oncologia Pediatrica dell'Università "La Sapienza" di Roma;

d) promuovere i rapporti di collaborazione con centri di oncologia pediatrica nazionali e stranieri;

e) promuovere riunioni scientifiche attinenti l'oncologia pediatrica, durante le quali possono venire svolte:

- relazioni, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento su temi proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci con l'approvazione del Consiglio;

- comunicazioni di Studiosi o degli stessi Soci;

f) distribuire borse di studio per medici cultori dell'oncologia pediatrica in funzione dell'inserimento lavorativo nel servizio di oncologia pediatrica nonchè per studi e ricerche da effettuare presso altri centri nazionali o stranieri, sostenere gli oneri per viaggi in Italia e all'Estero per congressi e corsi di aggiornamento.

L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie e locative, connesse ed affini allo scopo sociale.

B) - STATUTO SOCIALE - L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello statuto che composto di n.25 (venticinque) articoli, e predisposto sull'accordo dei comparenti, viene a richiesta dei medesimi, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai contraenti e loro approvazione.

C) - VERSAMENTI I contraenti hanno versato nelle casse sociali la somma di L.480.000 (lire quattrocentottantamila), pari a L.60.000 (lire sessantamila) per ciascuno di essi, quale quota di iscrizione; essi dichiarano e reciprocamente riconoscono di trovarsi nelle condizioni volute dallo Statuto per far parte dell'Associazione.

D) - CARICHE SOCIALI I soci contraenti, riuniti per quanto occorra in assemblea, deliberano:

- di nominare per i primi tre anni, numero sette consiglieri chiamando a ricoprire tale carica i sopraindicati soci:

- ANGELO COLOMBO;
- MARIA GRAZIA ROSSI;
- MANUEL ADOLFO CASTELLO;
- FRANCO MAGLIOCCHETTI;
- DANIELA PIOVESAN;
- VINCENZO MENICHELLA;
- ALBA BATTAINI, i quali, qui riuniti in prima adunanza deli-

berano di eleggere:

- MARIA GRAZIA ROSSI, quale Presidente;
 - VINCENZO MENICHELLA e DANIELA PIOVESAN, quali Vicepresidenti;
 - FRANCO MAGLIOCCHETTI, quale Segretario Generale;
 - ANGELO COLOMBO, quale Tesoriere;
- che, presenti accettano, dichiarando non esistere a loro carico, cause di ineleggibilità o di decadenza.

E) - TRIBUTI - SPESE - Le spese del presente atto, sua registrazione ed ogni altra relativa e dipendente saranno rimborsate dall'Associazione a quei soci che le avranno sostenute.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici a sensi di legge sotto la mia direzione e in parte a mano da me Notaio, viene da me letto ai comparenti che, da me interpellati lo confermano ed approvano.

Occupi di fogli due, pagine sei.

F.ti: ALBA BATTAINI - MARIA GRAZIA ROSSI - GABRIELE de MAJO - MANUEL ADOLFO CASTELLO - MAGLIOCCHETTI FRANCO - ANGELO COLOMBO - DANIELA PIOVESAN - VINCENZO MENICHELLA - GIOVANNI UNGARI TRASATTI Notaio-----segue allegato-----
Allegato "A" al n.2377 di raccolta

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI, con sede in Roma, costituita con atto a rogito del Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 20 marzo 1984, rep.4480

I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -

Art. 1

E' costituita una associazione denominata: "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via G. Antonelli, 41, e durata illimitata.

Art. 3

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, e senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso si propone d'individuare, approfondire, puntualizzare i problemi d'interesse pediatrico in campo locale, nazionale ed internazionale con la finalità di sostenere quelle soluzioni che vengano ritenute più idonee per il raggiungimento di tali obiettivi.

A tal fine l'Associazione può:

- a) stimolare e promuovere ogni tipo di attività per migliorare l'assistenza ed i rapporti tra personale medico e paramedico e famiglie di bambini affetti da neoplasia;
- b) promuovere la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia pediatrica con il fine di migliorare il trattamento dei tumori infantili;
- c) raccogliere fondi, accettare donazioni, legati e contribu-

ti, promuovere sottoscrizioni, etc., o qualunque altra forma legale che permetta l'ottenimento di erogazioni per gli scopi citati, nonchè per l'acquisto di strumenti e materiali da donare in particolare al Servizio di Oncologia Pediatrica dell'Università "La Sapienza" di Roma;

d) promuovere i rapporti di collaborazione con centri di oncologia pediatrica nazionali e stranieri;

e) promuovere riunioni scientifiche attinenti l'oncologia pediatrica, durante le quali possono venire svolte:

- relazioni, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento su temi proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci con l'approvazione del Consiglio;

- comunicazioni di Studiosi o degli Stessi Soci;

f) distribuire borse di studio per medici cultori dell'oncologia pediatrica in funzione dell'inserimento lavorativo nel servizio di oncologia pediatrica nonchè per studi e ricerche da effettuare presso altri centri nazionali o stranieri, sostenere gli oneri per viaggi in Italia e all'Estero per congressi e corsi di aggiornamento.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie e locative, connesse ed affini allo scopo sociale.

Art. 4

L'Associazione potrà, su deliberazione del Consiglio Direttivo, procedere a pubblicazioni inerenti gli scopi sociali.

II SOCI

Art. 5

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di Soci:

- Soci Onorari,
- Soci Sostenitori,
- Soci Ordinari,
- Soci Affiliati.

Sono "Onorari" quei Soci ai quali venga riconosciuta tale qualifica, per particolari benemerienze, dal Consiglio Direttivo.

Sono "Sostenitori" quei Soci che si siano impegnati a favorire e a sostenere in modo particolare le attività dell'Associazione.

Possono diventare Soci "Ordinari" o "Affiliati" tutte le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata.

Le quote annuali variano in relazione alla classificazione dei Soci e vengono stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione ha effetto nei confronti dell'Associazione dal momento della iscrizione sul libro dei soci.

Art. 6

La domanda di ammissione comporta l'adesione agli intendi-

menti fondamentali dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni della maggioranza.

La domanda di ammissione, fatta per iscritto, deve essere controfirmata da almeno due soci.

Art. 7

Sulla domanda di iscrizione, si pronuncia insindacabilmente il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'esito deve essere comunque comunicato per iscritto.

Art. 8

Ogni socio versa all'atto dell'ammissione e per ogni anno di appartenenza all'Associazione, l'importo del contributo annuale.

Art. 9

Si decade dall'appartenenza all'Associazione:

- per dimissioni inviate per iscritto al Presidente;
- quando un Socio, per quanto sollecitato, non provveda al pagamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza dell'anno;
- per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'Associazione.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previa proposta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di almeno cinque Soci.

Detta proposta sarà comunicata per raccomandata all'interessato, con la indicazione del giorno in cui il Consiglio sarà chiamato a decidere; l'interessato potrà essere sentito di persona.

III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci,
- 2) Il Consiglio Direttivo,
- 3) Il Presidente,
- 4) Il Segretario Generale,
- 5) Il Collegio dei Revisori.

Le prestazioni di tutti i Dirigenti, derivanti dall'elezione alle cariche sociali, sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.

IV ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea è costituita dai Soci Onorari e Sostenitori e dai Soci Ordinari e Affiliati amministrativamente in regola.

L'Assemblea è convocata mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con avviso che deve contenere, oltre il giorno ed ora della riunione, anche la sede e l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 a-

prile.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un quarto dei Soci; in quest'ultima ipotesi i richiedenti devono formulare l'ordine del giorno ed il Consiglio deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Alle sue riunioni parteciperanno il Segretario Generale ed il Tesoriere, anche se non sono consiglieri.

Art. 13

Hanno diritto al voto i Soci in regola con i contributi annuali.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta: essa dovrà essere presentata per il visto alla Presidenza dell'Assemblea, prima dell'inizio della riunione. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 14

L'assemblea delibera:

- a) sul bilancio preventivo e consuntivo,
- b) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione,
- c) sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo,
- d) sulla nomina del Collegio dei Revisori,
- e) sulle modifiche dello Statuto e tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto e su tutte le questioni contenute nell'ordine del giorno,
- f) sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale dell'Associazione, e ad esso spetta la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

V CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente,
- Due Vicepresidenti,
- di Consiglieri in numero variabile da quattro, ad otto.

Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione e, successivamente a maggioranza dall'Assemblea a scrutinio segreto. Entro una settimana dall'elezione, si riunisce per eleggere il Presidente, i due Vicepresidenti e nominare il Segretario Generale e il Tesoriere che potranno non essere Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se si determinano vacanze nella composizione del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti in carica provvederanno a coprire i posti vacanti per cooptazione; nel caso in cui vengano cooptati, anche in più riprese, un numero di membri superiore alla metà più uno di quelli nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo decadrà anticipatamente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scelto tra i suoi membri, notoriamente e particolarmente meritevole.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente più anziano che sostituisce il primo in caso di sua assenza.

I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo sono assenti dalle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri che per legge non siano riservati all'Assemblea. In particolare:

- a) - Deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea, sui temi e sulle conferenze da svolgere nelle riunioni scientifiche che si terranno sia nella sede dell'Associazione sia in altre località sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più Soci, sulle pubblicazioni dell'Associazione;
- b) - Prendere in esame le domande di ammissione e deliberare in merito, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed esprimere parere sulla proposta di modifica dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea.
- c) - Vigilare sull'osservanza dello Statuto, sulla completa e regolare gestione morale e contabile e su tutto quanto può interessare l'andamento dell'Associazione.
- d) - Esercitare poteri di straordinaria amministrazione.
- e) - Stabilire e mantenere contatti con Enti Pubblici e Privati, Università, Istituti di Ricerca, Società Nazionali ed Estere tutte le volte che si renda necessario per perseguire gli scopi dell'Associazione.
- f) - Nominare, organizzare e coordinare le diverse Commissioni in cui si articola l'Associazione.

VI PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel novero dei suoi membri ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le riunioni scientifiche, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali, sia per i rapporti sostanziali che procedurali.

Al Presidente è attribuita la facoltà, congiuntamente con il Tesoriere, di aprire i conti correnti bancari e postali per l'Associazione e di operare sui medesimi.

Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.

VII SEGRETARIO GENERALE

Art. 20

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra i Soci dell'Associazione.

Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, assolvendo le funzioni di Segretario; dirige gli uffici dell'Associazione, ne coordina l'attività provvedendo alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, su istruzioni del Presidente; cura la gestione dell'Associazione e provvede alla tenuta dei libri verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

VIII IL TESORIERE

Art. 21

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra i Soci dell'Associazione ed è autorizzato ad operare sui conti correnti postali e bancari con firma congiunta con quella del Presidente, cura la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, tiene in regola i registri contabili, fornisce dati per i bilanci preventivi e consuntivi.

IX COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre Soci, eletti annualmente dall'Assemblea.

I Revisori, dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sul bilancio.

X PATRIMONIO SOCIALE

Art. 23

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote sociali annue versate dai Soci,
- b) dai contributi volontari degli Associati e dei beni acquisiti con tali contributi,
- c) dai beni mobili o immobili, che verranno donati o lasciati all'Associazione da terzi non associati e dai beni acquisiti con tali donazioni,
- d) dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti pubblici, Enti privati e privati cittadini,

e) dai beni mobili od immobili acquistati dall'Associazione,
f) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio
che in nessun caso potranno essere distribuiti agli associati
e che saranno tassativamente destinati al raggiungimento del-
lo scopo dell'Associazione.

XI ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24

Nonostante l'Associazione non abbia "gestione amministra-
tiva" l'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 di-
cembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo proce-
derà alla formazione del rendiconto da sottoporre all'appro-
vazione dell'Assemblea entro il mese di maggio di ciascun an-
no, unitamente al preventivo di spesa. Con il rendiconto do-
vrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, la si-
tuazione patrimoniale.

XII SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assem-
blea e non può essere chiesto dai singoli associati. Il pa-
trimonio restante, esaurita la liquidazione non potrà essere
distribuito fra gli associati, ma sarà devoluto ad altra or-
ganizzazione avente analoghe finalità ed intendimenti a giu-
dizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

F.ti: ALBA BATTAINI - MARIA GRAZIA ROSSI - GABRIELE de MAJO -
MANUEL ADOLFO CASTELLO - MAGLIOCCHETTI FRANCO - ANGELO COLOM-
BO - DANIELA PIOVESAN - VINCENZO MENICHELLA - GIOVANNI UNGARI
TRASATTI Notaio

E' copia conforme all'originale.

26 MARZO 2001

Consta di diciotto fogli. Roma, li



[Handwritten signature]